

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 204**

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Urbinati,  
Giancarli, Micucci, Giacinti, Bissoni

*presentata in data 30 maggio 2018*

-----

DISPOSIZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LA RIDUZIONE IN MARE  
E SULLE SPIAGGE DEI RIFIUTI PLASTICI

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione rifiuti (PRGR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 128 del 14 aprile 2015, promuove la riduzione della dispersione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attività di pesca e acquacoltura, e favorisce l'adozione di cicli produttivi a basso impatto ambientale.

**Art. 2**  
*(Azioni regionali)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, questa legge, in coerenza con la Strategia europea per le materie plastiche in un'Economia Circolare di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018, prevede e favorisce azioni e strumenti finalizzati a:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore sul tema dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con un approccio integrato che contempli i temi ambientali, economici e sociali, con particolare attenzione alla problematica dell'abbandono dei rifiuti;
- b) favorire la raccolta nelle aree portuali dei rifiuti plastici derivanti dall'attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura e la loro gestione al fine di un successivo trattamento;
- c) inserire nelle aree portuali sistemi di raccolta differenziata finalizzati al successivo recupero dei rifiuti di cui alla lettera b) anche mediante adeguamento dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);
- d) quantificare gli impatti ambientali determinati dalla dispersione in mare e sulle spiagge dei rifiuti di cui alla lettera b) mediante la sperimentazione di adeguati sistemi di tracciamento;
- e) eliminare l'impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di pesca e acquacoltura, attraverso l'adozione di tecniche che garantiscano la migliore sostenibilità.

**Art. 3***(Tavolo tecnico istituzionale)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), quale strumento idoneo a favorire ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore.

2. Per il raggiungimento delle finalità di questa legge, la composizione del Tavolo tecnico istituzionale di cui al comma 1 è integrata con:

- a) un rappresentante per ciascuna Assemblea territoriale di Ambito (ATA) di cui all'articolo 7 della l.r. 24/2009;
- b) un rappresentante per ciascun organismo di categoria degli operatori del settore;
- c) un rappresentante per ciascun ente di ricerca con sede operativa in ambito regionale;
- d) un rappresentante per ogni comune della regione sede di un porto;
- e) un rappresentante per ogni autorità marittima dei porti marchigiani;
- f) un rappresentante dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.

3. La partecipazione al Tavolo di cui al comma 1 è gratuita.

**Art. 4***(Compiti del Tavolo tecnico istituzionale)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Tavolo tecnico istituzionale di cui all'articolo 3 svolge prioritariamente le seguenti attività:

- a) propone alla Giunta regionale un programma triennale degli interventi e delle azioni da sostenere con particolare attenzione ai seguenti obiettivi:
  - 1) sensibilizzare l'opinione pubblica per contrastare la pratica dell'abbandono dei rifiuti plastici in mare;
  - 2) favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche di gestione dei rifiuti plastici raccolti in mare al fine di un successivo trattamento;
  - 3) promuovere la sperimentazione di nuove tecnologie e materiali in grado di garantire una maggiore tutela dell'ambiente marino;
  - 4) attivare, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del d.lgs 182/2003, il conferimento differenziato dei rifiuti derivanti dalla attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura anche attraverso una

- adeguata dotazione strutturale nei punti di raccolta portuali;
- 5) contrastare il fenomeno della dispersione in mare dei rifiuti derivanti da attività di pesca e acquacoltura mediante la sperimentazione di tecniche e modalità per il loro tracciamento;
  - 6) individuare misure di sostegno a beneficio degli operatori del settore per favorire l'adeguamento tecnologico ed impiantistico delle imbarcazioni ai fini di una più agevole raccolta/separazione dei rifiuti plastici;
- b) elabora linee di indirizzo per la definizione di omogenee modalità di gestione dei punti di raccolta portuali;
  - c) valuta l'opportunità di introdurre sistemi di premialità tariffaria allo scopo di incentivare il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti plastici nei porti;
  - d) promuove, ai sensi dell'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) la realizzazione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati diretti alla individuazione e condivisione di percorsi e strumenti idonei ad implementare un sistema per garantire il prelievo dei rifiuti plastici dispersi in mare, il loro recupero o il corretto smaltimento presso centri specializzati;
  - e) valuta l'opportunità di partecipazione da parte della Regione ad eventuali iniziative europee coerenti con le finalità di questa legge.

## **Art. 5**

### *(Disposizioni finanziarie)*

**1.** A decorrere dall'anno 2019, alle spese derivanti dall'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 4, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2018/2020 correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché con il ricorso alle dotazioni finanziarie a disposizione del fondo PO FEAMP (2014-2020) e a disposizione dei progetti interregionali afferenti a programmi europei coerenti con le finalità di questa legge, iscritte, in entrambi i casi, nella Missione 16, Programma 03, del bilancio di previsione 2018/2020.

**Art. 6**  
*(Norme transitorie)*

1. In sede di prima applicazione di questa legge, il Tavolo tecnico istituzionale di cui all'articolo 3 propone alla Giunta regionale il programma triennale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 entro il 31 marzo 2019.